



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**SEZIONE XI CIVILE**

\*\*\*\*\*

Il giorno 7.3.2024 innanzi al Giudice dott.ssa Elvira Bracciale risulta chiamata la causa civile iscritta al n. R.G.914 / 2022

Sono presente per

[REDACTED]

Università Niccolò Cusano [REDACTED] il quale discute la causa riportandosi agli atti

Il Giudice

Visti gli atti

Visto l'art. 281 sexies cpc provvede come da separata sentenza parte integrante del presente verbale

Verbale chiuso ore 16,00

Il Giudice

Dr.ssa Elvira Bracciale





La causa è stata istruita con produzione documentale

Nel merito in via preliminare deve ricordarsi come l'autorevole indirizzo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. Unite Civili 7 luglio 1993 n. 7448; Cass. civ. 8 settembre 2000 n. 11859; Cass. civ. 22 aprile 2000 n. 5286), l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso per ingiunzione proposto dal creditore, giudizio che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. Ciò comporta che le parti, pur apparentemente invertite, si ritrovino davanti al giudice di primo grado nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito della opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in giudizio a cognizione piena. Pertanto, il creditore - opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cfr. in proposito Cass. 4/12/1997, n. 12311; Id 14/4/1999, n. 3671; Id 25/5/1999, n. 5055; Cass. 7/9/1977 n. 3902; Cass. 11/7/1983 n. 4689; Cass. 9/4/1975 n. 1304; Cass. 8/5/1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito, ed il debitore - opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito "ex adverso" fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

Nel caso che ci occupa risulta per tabulas che I [REDACTED] si iscriveva alla Unicusano nell'Anno accademico 17/18 con domanda di immatricolazione presentata [REDACTED]

Sempre per tabulas risulta che l'opponente ha regolarmente pagato il primo anno di iscrizione, e veniva automaticamente iscritto al Secondo Anno 18/19. L'iscrizione all'anno accademico successivo al primo (2017/2018) avviene automaticamente in caso di mancata **formale dichiarazione** di rinuncia agli studi da inviare a mezzo lettera raccomandata RR entro il 31 luglio dell'anno in corso (art. 8 Reg. Ateneo). Tale circostanza viene espressamente richiamata nel successivo documento all. 3 alla domanda di immatricolazione nominato "Obbligatorietà del pagamento retta universitaria" dove al primo capoverso si legge testualmente "*Io sottoscritto [REDACTED] Prendo atto comunque di poter interrompere l'iscrizione automatica al corso di laurea inviando una raccomandata a.r. alla sede centrale dell'Università (Roma) tra il 1° ed il 31 luglio dell'anno accademico in corso in modo da non essere iscritto all'anno accademico successivo*".



Pertanto se [REDACTED] non voleva vedersi iscritto agli anni accademici successivi (19/20 e 20/21) avrebbe dovuto inviare entro il mese di Luglio 2019 una formale dichiarazione di rinuncia agli studi, ma ciò non ha fatto, pertanto l'iscrizione all'anno accademico successivo 2019/2020 si è rinnovata automaticamente per tacito consenso [REDACTED] e pertanto è maturato il diritto dell'Università a vedersi corrisposto il pagamento della retta universitaria anche per l'anno accademico 2019/2020 e 2020/2021;

Quanto alla vessatorietà della clausola sul rinnovo automatico dell'iscrizione la stessa è stata oggetto di specifica doppia approvazione da parte dell'opponente.

Sul punto deve preliminarmente osservarsi che alla fattispecie de quo non trova applicazione la disciplina del codice del consumo: come infatti affermato dalla Giurisprudenza di merito del Giudice di Pace con Sentenza n. 9405/20 del 20.03.2020, nonché Giurisprudenza del Tribunale di Roma con la Sentenza n. 1870/20 del 29.01.2020 (Sez. XI°-Dott. Manzi) la disciplina universitaria ha carattere speciale, con la conseguenza che non si applicano alle Università norme che espressamente non vi si riferiscano, ed in ogni caso non è configurabile nella fattispecie alcuna pratica commerciale diretta alla vendita di qualsivoglia prodotto. In ordine al primo profilo deve rammentarsi quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 L. 168/89 "Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. La mera circostanza, quindi, che il codice del consumo non operi alcun espresso riferimento alle Università consente di affermare che il DLgs 206/05 non può trovare applicazione con riguardo al rapporto che si viene ad instaurare con lo studente, disciplinato unicamente dai Regolamenti di cui l'Università si è dotata e che, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 della Legge del 1989, sono sottoposti, prima dell'emanazione, al controllo di legittimità e di merito del Ministro.

Quanto poi alla validità delle clausole vessatorie deve osservarsi come non vi sia alcuna sottoscrizione cumulativa delle dette stesse. Basta una veloce lettura dei documenti per rilevare immediatamente che l'art. 8 dello statuto è oggetto di specifica e doppia approvazione, tutt'altro che cumulativa. A Pag. 11 della domanda di immatricolazione si legge testualmente "A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e riletture di quelle del presente regolamento di cui agli art. 5,6,7,8,9,e 10 dichiarano espressamente di approvarlo." Pertanto un regolamento di Ateneo composto di 12 articoli il richiamo di soli 6 articoli non



costituisce né può essere intese come richiamo cumulativo delle norme. Per quanto sopra non applicandosi al caso de quo la normativa sul codice del consumo, come già sopra detto, l'approvazione delle clausole vessatorie è assoggettata alla normale disciplina codicistica della "doppia sottoscrizione". Il I° Comma dell'art. 1341 c.c. prevede, infatti, che le condizioni generali di contratto, predisposte da uno dei contraenti, siano efficaci nei confronti dell'altro, ove, al momento della conclusione del contratto, quest'ultimo le abbia conosciute o, quantomeno, avrebbe dovuto conoscerle, adoperando l'ordinaria diligenza. La doppia sottoscrizione deve essere interpretata, in adesione al principio di autoresponsabilità del danneggiato, alla stregua di una sostanziale disattenzione del soggetto firmatario. In tal senso è importante il principio di diritto affermato nella Ordinanza della Cassazione n. 3307/18, secondo cui "Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, è valida la clausola vessatoria sottoscritta dalla parte, anche se scarsamente leggibile, giacché è onere del contraente debole comportarsi con diligenza e nel caso in cui non agisca in tal senso, non può lamentare di non aver compreso la portata della clausola da lui firmata" (Cass. civile, sez. VI-3, Ord. 12/02/2018 n° 3307).

L'affermazione della validità delle clausole contrattuali anche quelle oggetto di doppia sottoscrizione conduce al rigetto della opposizione ed alla conferma del decreto opposto

Le spese di lite seguono la soccombenza

PQM

Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,  
respinge l'opposizione e conferma il decreto

Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro oltre spese generali iva e cassa di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito

Roma, 7.3.2024

Il Giudice

Dr.ssa Elvira Bracciale

